

Reggio Calabria A.A.2009-2010

La Tutela : Il tutore provvisorio

Prof.ssa Francesca Panuccio Dattola

Premessa

- *Tueor* è espressione che indica protezione, difesa, custodia
- L'ufficio del Tutore è stato a lungo inteso come un ufficio destinato alla protezione e alla difesa di soggetti non capaci di provvedere da soli ai propri interessi. Solo da alcuni anni si guarda al Tutore mettendolo in relazione al crescente ruolo riconosciuto dall'ordinamento al minore
- Il minore ha, oggi più di ieri, un ruolo più attivo ed è considerato sempre più soggetto attivo, protagonista dall'ordinamento

La tutela

- Oggi la tutela è collegata ai concetti di “cura della persona” e “qualità di vita del minore”
- Fondante, in questa prospettiva, appare il richiamo all’articolo 30 della Costituzione.
- La tutela è andata via via perdendo il carattere di mera rappresentanza o strumento surrogatorio alla potestà, assumendo sempre più il ruolo di Istituto di sostegno alla persona

LA CURATELA

- Assicura al minore emancipato dalla potestà dei genitori l'assistenza di un soggetto, che è il curatore , ed è limitata al campo patrimoniale.
- Curatore speciale ad acta: nominato dal giudice tutelare al minore per superare situazioni di conflitto di interessi per atti di straordinaria amministrazione (acquisto, donazione di immobili art.320 c.c.);o quando i genitori esercenti la potestà non vogliono compiere o non possono uno o più atti nell'interesse del figlio (art.321c.c.)

...segue

- Curatore ad processum:
Nominato dal giudice tutelare, sempre in ipotesi particolari ,in cui:
- È necessario garantire la rappresentanza processuale in caso di conflitto di interessi;
- È necessario di fronte al disinteresse dei genitori perché promuova la causa che corrisponde all'interesse del minore;

Avvocato/ curatore speciale

Tra avvocato e curatore speciale ad processum vi può essere coincidenza ma tale prassi non legittima la identificazione.

Rappresentanza

- SOSTANZIALE PER
IL

CURATORE(ad acta o
/processum)

Non ha bisogno della
procura trattandosi di
sostituti nell'esercizio
della potestà dei
genitori

- AVVOCATO

Può essere nominato
dal curatore che gli
chiede di
rappresentare il minore
in giudizio e ha
bisogno della procura
alla lite.

DIFENSORE DI UFFICIO

- Secondo le regole generali (art.97 c.p.p.)
IL MINORE può nominare un difensore di fiducia personalmente o tramite un prossimo congiunto.
In caso di assenza vi è il d.di u:
Si tratta di figure con una specifica preparazione in diritto minorile assunta attraverso corsi di formazione ,obbligatorie all'atto dell'iscrizione nel relativo elenco de i difensori di ufficio.
Disegno legge nro 3048 (6.7.2005,modifica artt.336 e 337 c.c.). Compenso L. 217/90

Tutela e curatela :prassi applicativa

- **Nella pratica giudiziaria** il numero dei procedimenti di tutela e curatela sono scesi per una serie di fattori:
- TUTELA:
- **Destinazione all'adozione di minori privi di genitori , diminuzione degli orfani e abbassamento della maggiore età.**

CURATELA

- L'anticipazione della maggiore età a 18 anni;
- E dunque curatela di minori ultrasedicenni emancipati con matrimonio(390 c.c.)
- **AUMENTO** delle curatele speciali per specifiche attività: ad es. opposizione a stato di abbandono; disconoscimento/e o riconoscimento

STRUMENTI DI PROTEZIONE

- Sono affiancati alla tutela:
- Adozione e affidamento familiare, per i minori orfani o abbandonati;
- Case famiglia per minori stranieri o minori c.d. grandi.

Si va verso figure che non snaturino
la funzione del tutore , di cura e
protezione del minore o in generale
del soggetto incapace.

LEGGE NRO 6/2004

- AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
- ART 1: ...minore limitazione possibile della capacità di agire ,persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
- Decreto trib. Parma nri 1707 e 1708

A cinque anni : un primo bilancio

- Dialogo interdisciplinare: notai avvocati, medici, servizi sociali, volontariato.
- *Infermità di mente* rimane una delle cause che fondano la incapacità di provvedere ai propri interessi .
- Più ampia la zona c.d. grigia dei menomati psichici non interdicibili o inabilitati, perché non infermi di ente eppure bisognosi di tutela: anziano, tossicodipendente, alcolista.

.....segue

- Ridimensionamento tutela degli incapaci: attribuzione della legittimazione attiva i sensi dell'art.407 c.c.(art3 . 6/2004) .
- IN SINTESI :
 - a) SPOSTAMENTO DELL'ATTENZIONE sui soggetti bisognosi di protezione ,cioè sui beneficiari.
 - b) Tipologia varia: malati di Alzheimer,down, tossicodipendenti,schizofrenici, extra-comunitari in difficoltà, persone con traumi temporanei, disabili motori e sensoriali.

I primi decreti

- Decr. Trib. Roma 19.2.2005:
- Non applicazione onere patrocinio perché:
- A) i responsabili dei servizi sociali sono legittimati a proporre ricorso;
- B) il procedimento non ha natura contenziosa;
- C) la finalità è quella di assicurare un sistema facilmente accessibile.

La cura della persona del minore

- Tale espressione in vigore fin dal 1865
- La cura della persona può costituire oggetto di particolari provvedimenti da parte del giudice.
- Soddifazione di un diritto primario della persona
- Comprende qualsiasi attività diretta a soddisfare ogni esigenza del minore tanto materiale, quanto spirituale.

Codice civile

- Soggetto- tutore:
- Numerose norme(361,362,363 380 a 387 c.c) regolano i profili patrimoniali.
- Art. 348 IV comma persona che dia affidamento di educare e istruire il minore
- Art. 358 il minore deve al tutore obbedienza e rispetto.
- Art. 357, funzioni, *cura della persona del minore* .

La volontà del minore

Si può discutere se il tutore possa o meno compiere scelte attinenti alla sfera personale del minore ad esempio:

- Credo religioso
- Uso dei certificati medici
- Volontà di sottoporsi a un intervento chirurgico

gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione sembrano idonei a fornire la soluzione: il minore, in quanto persona umana titolare di diritti propri deve poter adottare le decisioni che ritiene per sé più opportune

:

sentenze

PRIMA SINTESI

- La tutela fa riferimento alla condizione personale e familiare del minore , dalla riforma in poi ,in cui il riconoscimento del diritto al pieno sviluppo della persona umana è stato completo e indiscutibile.
- Esempi:
- a) L.31.12.1998 n576 compito di vigilanza, modalità trasferimento;
- b) L. 149/2001 che ha inserito norme che vanno ben al di là di una semplice regolarità formale e investono la sostanza del rapporto.(artt.3-5-4-23- 12-15).
- -

DATO ricavato dalla prassi applicativa

L'ordinamento non tutela solo lo status familiare del minore, ma guarda anche alla condizione affettiva del suo mondo e dunque al rapporto con genitori, adulti, nonni, zii, terzi anche il tutore, che se ne occupano in maniera significativa ed apprezzabile.

La potestà tutoria

È un complesso di poteri che spettano al tutore nei confronti del minore attinenti tanto alla persona quanto al patrimonio, aventi natura funzionale alla realizzazione dell'interesse del minore stesso

Tutor loco parentis habitur

Differenze con la potestà genitoriale

- la potestà genitoriale si sostanzia in un rapporto sociale ed etico
- La potestà del tutore opera *ex lege*
- Si verifica solo quando manchi la prima
- Il tutore non ha diritti propri, né pretese:
- può, al contrario dei genitori, soltanto fare proposte al giudice tutelare dovendone, infine, seguire le direttive

Art. 346 c.c.

- Il giudice tutelare appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore del protutore.
- Sezione volontaria giurisdizione
- Giuramento del tutore 349 c.c.

Incapacità e dispensa

- Incapacità all'ufficio art 350 c.c.
- Dispensa su domanda art.352 c.c.
-Il tutore è tenuto ad assumere e mantenere l'ufficio sino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona. ...

Esercizio della tutela

- **Funzioni :**
- Cura, rappresentanza e amministrazione dei beni.
- Curafantasia del tutore.
- Rappresentanza : atti di acquisto, vendita
- Amministrazione: inventario art 362
(Contenuto, termini)
Educazione e amministrazione art 371

Autorizzazione del giudice tutelare

- Art. 374 c.c.
- Il tutore non può senza autorizzazione del g.t.
- a) acquistare beni eccettuati i beni mobili necessari per l'uso del minore economia domestica e amministrazione:
- b) Riscuotere capitali, consentire cancellazione di ipoteche
- c) accettare eredità, rinunciare

Segue....

- E' un organo meramente *esecutivo* delle direttive impartite dal giudice tutelare, circa il mantenimento l'educazione ,istruzione del minore.
- Si ricava cioè come *proporre, indicare, vigilare ,sollecitare ,termini contenuti nella scarna normativa* sono le uniche espressioni della sua presenza.

La gratuità dell'ufficio di tutore

- Il tutore giura di esercitare l'ufficio con fedeltà, diligenza ed in assoluta gratuità
- Tale principio implica l'assenza del diritto alla retribuzione nei confronti del minore.
- E' un principio perentorio espresso nell'art 379 I° co. E vale epr qualsiasi attività svolta dal tutore, protutore, curatore ed enti di assistenza.

ART 379 C.C

- Due eccezioni espresse legate a profili patrimoniali: e di gestione del patrimonio .
- Unico caso in cui il giudice può assegnare una equa indennità.
- Attività fuori dell'ordinario o attività complessa, che richiede assistenza,

Il progetto di legge “Calzolaio”

- La proposta numero 173-bis prevede, al capo III, la nascita di un sistema per la protezione del minore
- All'articolo 54 di questa proposta si prevede una limitazione del numero dei minori da affidare al tutore: si specifica infatti “ogni tutore non può esplicare la funzione nei confronti di più di tre minori contemporaneamente, a meno che la tutela non riguardi minori facenti parte dello stesso nucleo familiare”

T.U. sulle spese di giustizia

Dpr. 30.5.2002n.113

Art.82 :compenso professionale del difensore
e del consulente

Norme sul patrocinio=garanzia di giusto
compenso per il difensore

Norme sul patrocinio= garanzia di autonomia
professionale del mandato difensivo
nell'interesse del minore.

Recupero del compenso

- Nomina da parte della autorità giudiziaria di un difensore

▪ =

È rimedio processuale

al conflitto di int.o al disinteresse dei genitori =

Lo Stato potrà recuperare sui genitori i compensi corrisposti al difensore

Come nella difesa minorile

- Minore parte processuale

▪ =

(azioni di status, adottabilità, potestà)

=

Il compenso non potrà essere recuperato dallo Stato perché il principio del contraddittorio è principio pubblicistico.